Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 ottobre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Finanze, foglio n. 211, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, della Commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Luigi Felici, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo e membro della Commissione stessa, perchè nominato vice presidente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Salvatore Auriemma, presidente di Sezione della Corte di cassazione, è nominato membro della Commissione centrale per le imposte, in sostituzione del dott. Luigi Felici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1962
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 312 — BAIOCCHI

(5568)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962.

Nomina del presidente e di due membri esperti della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 473;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1961 n. 6105, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1961, al registro n. 40, foglio n. 266, con il quale è stata determinata per il triennio 1° giugno 1961-31 maggio 1964 la composizione della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica affidandone la presidenza al prof. dott. Carlo Bozzi;

Vista la lettera 24 agosto 1962, n. 624/Gab. con la quale il predetto prof. dott. Carlo Bozzi, di recente nominato presidente del Consiglio di Stato, ha indicato,

quale nuovo presidente della Commissione di vigilanza, il presidente di sezione del Consiglio di Stato dottor Vincenzo Uccellatore e quali nuovi membri esperti il consigliere di Stato prof. dott. Raffaele Russo ed il primo referendario del Consiglio di Stato dott. Renato Laschena;

Ritenuto che l'incremento di attività della Commissione di vigilanza, dovuto anche ai nuovi compiti alla stessa assegnati con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, rende manifesta la necessità di chiamare a far parte della Commissione medesima nuovi membri esperti al fine di un regolare svolgimento dei lavori;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del prof. dott. Carlo Bozzi, il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Vincenzo Uccellatore è chiamato a far parte, a decorrere dalla data del presente decreto, della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, come sopra costituita per il triennio 1° giugno-31 maggio 1964, con l'incarico di presidente della Commissione stessa.

Art. 2.

Fermo restando quanto altro disposto con il citato decreto 11 agosto 1961 n. 6105, il consigliere di Stato prof. dott. Raffaele Russo ed il primo referendario del Consiglio di Stato dott. Renato Laschena sono chiamati a decorrere dalla data del presente decreto, a far parte della predetta Commissione ed entrambi assegnati sia alla 1ª che alla 2ª sezione della Commissione stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1962

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1962
Registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 28

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.

Autorizzazione al comune di Vallo della Lucania a contrarre un mutuo per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 8 marzo 1960, numero 53 e 29 aprile 1960, n. 60, del comune di Vallo della Lucania;

Viste le decisioni 23 marzo 1960, n. 19284, Div. 2ª e 16 maggio 1960, n. 33044, Div. 4ª G.P.A. di Salerno, con le quali si approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le note 29 aprile 1961, n. 121309 e 6 ottobre 1961, n. 144935, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Vallo della Lucania un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato e approvato a firma del'ing. Francesco De Vita, il comune di Vallo della Lucania è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 170.000.000 (centosettantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, numero 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Vallo della Lucania un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 18.657.413 (diciottomilioni seicentocinquantasettemila quattrocentotredici) annue e per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-1962.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo contenente apposita clausola di cessione, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente all'Ente mutuante, per conto del comune di Vallo della Lucania, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1962
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 20. — GALLUCCI

(5544)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1962.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1962, riguardante la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dello Ente per gli esercizi finanziari 1962, 1963, 1964;

Vista la deliberazione in data 19 maggio 1962, con la quale il predetto Consiglio ha proposto la nomina di altri consiglieri ai sensi dell'art. 6 dello statuto;

Decreta:

I signori cav. del lav. ing. Pilade Riello, gr. uff. Ferdinando Stimamiglio e comm. Augusto Zoppas sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(5513)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.

Sostituzione di un membro supplente del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1962 concernente la costituzione del Collegio sindacale dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e con il quale la dottoressa Flora Ferrante nata Florio è stata nominata membro supplente su designazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Considerato che in sostituzione della dottoressa Flora Ferrante nata Florio, destinata ad altro incarico si designa il rag. Bruno Calzolari, primo ispettore aggiunto del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione dell'Organo anzidetto;

Decretano:

Il rag. Bruno Calzolari è nominato membro supplente del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in sostituzione della dottoressa Flora Ferrante nata Florio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(5514)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1962.

Nomina di un consigliere d'amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 maggio 1928, n. 1351, istitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto 7 aprile 1961, con il quale, tra l'altro, sono stati nominati i membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, per un quadriennio;

Considerato che il dott. Fernando Scajola, nominato consigliere di amministrazione con il citato decreto 7 aprile 1961 è deceduto e occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giorgio Rota è nominato consigliere d'amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Fernando Scajola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

(5511)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1962.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Bologna presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Ronchi dott. Nicola, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Avallone avv. Antonio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Monacelli dott. ing. Pierluigi, rappresentante del Genio civile;

Candidi-Tommasi Alfonso, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piancastelli perito agrario Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Palmieri Renato, Volpelli Marino, Mazzacurati Cesare. Govoni Cesare, Bianchi Bruno, Becca Claudio e Pratesi Bruno, rappresentanti dei lavoratori;

Castoro Lucio Mauro, Neri dott. Gherardo, Maini rag. Olao e Pistillo dott. Nicola, rappresentanti dei datori di lavoro;

Randi Fulvio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5520)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1962.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Forlì presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Stagno dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Casadei dott. Gastone, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Severi geom. Benito, rappresentante del Genio civile;

Galassi perito agrario Nino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Asioli dott. Edmondo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Romagnoli Gino, Rapallini Gastone, Morgagni Mario, Neri Stefano, Alberti Berto, Mingozzi Antonio e Missiroli Nello, rappresentanti dei lavoratori;

Carini dott. Gastone, Poggiolini dott. Antonio, Belletti avv. Domenico e Simoncelli Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tramonti perito agrario Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5521)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1962.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento:

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1960 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Salerno presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Priolo dott. Gaetano, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Leo avv. Enrico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mauro geom. Canio, rappresentante del Genio civile;

Clarizia avv. Raffaele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Indelli dott. Vito Tommaso, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Farace Giovanni, Gallo Italo, Cirini Amalia, Villani Geraldo, Cacciapuoti Raffaele, Coronato Pietro e Schettini Ulrico, rappresentanti dei lavoratori;

Cuomo avv. Carmine, Scafuri rag. Antonio, Cunzolo dott Giuseppe e Papa dott. Achille, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tagliavini Arturo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5522)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1962.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, *in due anni la durata in carica dei membri* componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1960 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Imperia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Imperia presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Coletta dott Sergio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Rossi dott Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gheri geom. Elio, rappresentante del Genio civile;

Romano rag. Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Maineri Demeichsenau Fery, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Turconi Luigi, Borgogno Elvino, Del Noce Guido, Giacomelli Giovanni, D'Alessandro Vincenzo, Semeria Alfredo e Ruscigni B. Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Fagnani rag. Romildo, Zaccarini rag. Manlio, Roberti dott Mario e Vasino Romualdo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bobbio Osvaldo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5523)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1962.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como n. 11798 datata 5 giugno 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, l'avv. Terzaghi Luigi, presidente della suddetta Commissione con il dott. Bonanni Aristide;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Bonanni Aristide, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Como, in sostituzione dell'avv. Terzaghi Luigi trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1962

p. *Il Ministro*: CALVI

(5516)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1962.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Novara n. 3/7000 datata 7 giugno 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, per trasferimento in altra sede, il dott. Cerchio Francesco, presidente della suddetta Commissione, con il dott. Carucci Anastasio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott Carucci Anastasio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Novara, è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Novara in sostituzione del dott. Cerchio Francesco, trasferito in altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1962

p. *Il Ministro*: CALVI

(5515)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1962.

Approvazione del regolamento del Fondo di previdenza dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, approvato con il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, e modificato con la delibera commissariale n. 66 del 15 novembre 1948, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 388;

Visto l'ultimo regolamento dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, approvato con decreto ministeriale 2 maggio 1953;

Visti l'accordo economico collettivo 20 giugno 1956 e 17 luglio 1957 ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145;

Visti l'accordo economico collettivo 13 ottobre 1958, con il quale è stato modificato il precedente accordo 30 giugno 1938, ed il corrispondente decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1842;

Visto l'accordo integrativo in data 16 luglio 1962;

Visti i propri decreti 22 novembre 1960 e 24 gennaio 1961 concernenti, rispettivamente, la nomina del presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Vista la delibera in data 28 luglio 1962, con la quale il predetto Consiglio di amministrazione dell'Ente ha adottato un nuovo regolamento del Fondo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

Ritenuta la opportunità di approvare la delibera suddetta;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la delibera in data 28 luglio 1962, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha adottato il nuovo regolamento del Fondo di previdenza nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1962

Il Ministro : BERTINELLI

Regolamento del fondo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

(approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 luglio 1962)

TITOLO I

Istituzioni e scopi

Art. 1.

Presso l'Ente nazionale assistenza per agenti e rappresentanti di commercio è istituito un « Fondo di previdenza » a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (in seguito denominati agenti) iscritti all'Ente in virtù dei vigenti Accordi economici collettivi.

Il « Fondo » costituisce una gestione separata ai sensi dello statuto dell'Ente ed è disciplinato dal presente regolamento.

Il « Fondo » ha lo scopo di corrispondere agli agenti inscritti le prestazioni previdenziali previste dagli Accordi economici collettivi e dalle altre convenzioni in vigore, secondo le norme contenute nel Titolo 3° del presente regolamento.

TITOLO II

Contributi

Art. 2.

Il « Fondo » è alimentato:

a) dai contributi previsti dall'art. 11 dell'Accordo economico collettivo 20 giugno 1956, per gli agenti e rappresentanti di case mandanti industriali e cooperative e dall'art. 4 dello Accordo economico collettivo 13 ottobre 1958, per gli agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali;

b) dai versamenti volontari previsti dagli articoli 5, 6, 7 del presente regolamento;

c) dagli utili della gestione e da ogni altra entrata che spetti al « Fondo » in conformità delle norme vigenti e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 3.

Le case mandanti trasmetteranno all'Ente gli importi dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente trattenuti sulle provvigioni liquidate ai propri agenti, e quelli di propria competenza in unica soluzione, all'atto del pagamento delle provvigioni, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data dell'avvenuta liquidazione di queste.

I versamenti dovranno essere accompagnati da una distinta, da cui risulti chiaramente la causale riferita a ciascun agente, corredata dalle precise generalità nei casi di prima iscrizione.

Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente postale dell'Ente, dovranno essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.

La ricevuta liberatoria dei versamenti verrà rilasciata direttamente dall'Ente, a meno che i versamenti stessi non siano effettuati a mezzo vaglia postale o sul conto corrente postale dell'Ente, in quest'ultimo caso le ricevute postali sostituiranno a tutti gli effetti quelle dell'Ente stesso.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), i massimali di cui ai citati Accordi economici collettivi saranno ridotti, ragguagliandoli ai mesi di durata del rapporto nello anno solare stesso.

Art. 4.

Gli obblighi posti a carico delle case mandanti dall'articolo 11 dell'Accordo economico collettivo 20 giugno 1956 e dall'art. 4 dell'Accordo economico collettivo 13 ottobre 1958, citati alla lettera *a*) dell'art. 2, sono assolti coi versamenti di cui al precedente art. 3.

Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento dei contributi di cui al precedente art. 3 sorgono alla data di ricezione dei singoli versamenti.

In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi di cui al precedente art. 3, oltre al pagamento delle somme in questione, le ditte inadempienti sono tenute al pagamento delle spese e degli interessi di mora nella misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.

Art. 5.

L'agente avrà facoltà di trasferire sul proprio conto, acceso presso il « Fondo », di cui al successivo art. 8, i contributi a suo carico trattenuti sulle provvigioni dalle case mandanti e da queste versati all'Ente in virtù dell'art. 12 dell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938 e successive modifiche anteriori agli Accordi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958.

L'agente avrà facoltà di trasferire altresì sul proprio conto, acceso presso il « Fondo », di cui al successivo art. 8, i contributi versati dalle case mandanti a proprio carico in virtù degli articoli 8, 9, 10 e 12 del citato Accordo economico collettivo 30 giugno 1938 e successive modifiche anteriori agli Accordi indicati nel precedente art. 2.

Le facoltà di cui ai precedenti commi dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Col trasferimento dei conti previsto dai commi precedenti, le relative somme resteranno irrevocabilmente vincolate al « Fondo ».

Nel caso di scioglimento dei contratti di agenzia e rappresentanza per i quali, in virtù delle vigenti disposizioni, debbono essere restituite alle case mandanti le relative somme, l'Ente assume in proprio l'obbligo di reintegrare le Ditte di quanto esse avessero diritto di ripetere all'agente nei confronti dei contributi versati in proprio.

Art. 6.

E' in facoltà dell'agente, durante il rapporto di agenzia, e comunque non oltre la data che precede di cinque anni il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, di effettuare versamenti volontari fino alla concorrenza del limite minimo fissato per conseguire il diritto alla pensione stessa.

E' inoltre facoltà dell'agente, al fine di aumentare l'importo minimo della pensione di vecchiaia, di effettuare, non oltre la data che precede di cinque anni il conseguimento del relativo diritto, versamenti volontari di entità non superiore ai versamenti di carattere obbligatorio effettuati al « Fondo ».

Art. 7.

Entro due anni dalla data di scioglimento di tutti i rapporti di agenzia, e purchè l'ultimo rapporto sia risolto posteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, l'agente ha facoltà di richiedere all'Ente l'autorizzazione ad effettuare ulteriori versamenti in misura complessivamente non superiore a quella di carattere obbligatorio accreditata sul proprio conto presso il « Fondo ».

I versamenti di cui al presente articolo hanno effetto nei confronti della pensione di vecchiaia solo se pervenuti al « Fondo » almeno cinque anni prima della data del conseguimento del relativo diritto.

Art. 8.

L'Ente istituirà per ciascun agente un conto individuale in cui annoterà i versamenti effettuati dalle case mandanti sotto la data dell'avvenuta ricezione di essi.

Su detti conti dovranno essere altresì annotati tutti gli accrediti derivanti da versamenti volontari, da attribuzioni di utili o da altre cause, nonchè gli eventuali addebiti posti a carico di ciascun agente.

All'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente, l'Ente rilascerà all'interessato un certificato di iscrizione al « Fondo ».

Nel trimestre successivo alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, l'Ente trasmetterà a ciascun iscritto un riepilogo del conto ad esso intestato nel « Fondo ». Entro la stessa data l'Ente provvederà ad inviare alle case mandanti un estratto conto dei contributi versati al « Fondo ».

Ove non siano pervenuti reclami entro tre mesi dall'invio, il riepilogo si intenderà definitivamente approvato dagli interessati.

Art. 9.

Il conto individuale di cui all'art. 8, anche per la parte dei contributi a carico della casa mandante, resterà vincolato fino al raggiungimento del 60° anno di età da parte dell'agente stesso, salvo quanto previsto dai successivi articoli 13 e 15.

TITOLO III

Prestazioni

Art. 10.

Le prestazioni del « Fondo » consistono in:

a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di invalidità;
c) pensioni ai superstiti;
d) liquidazioni in capitale.

Art. 11.

L'agente che abbia compiuto il 60° anno di età e possa far valere almeno 10 anni di iscrizione all'Ente, ha facoltà di optare fra:

a) una pensione annua vitalizia (pensione di vecchiaia) di importo pari al quoziente che si ottiene dividendo il saldo del conto individuale per il coefficiente relativo all'età dello agente alla data di decorrenza della pensione desunto dalla tabella *A*, allegata al presente regolamento, purchè tale importo sia almeno di lire 130.000. Se esso risulta inferiore a lire 130.000, ma il saldo del conto individuale ammonta almeno a lire 1.300.000, sarà liquidata una pensione minima di lire 130.000.

b) la liquidazione del saldo del proprio conto individuale.

L'agente che abbia compiuto il 60° anno di età ma non il decimo anno di iscrizione all'Ente, potrà richiedere soltanto la liquidazione del saldo del conto individuale; ove egli non avanzi tale richiesta fino al compimento del 10° anno di iscrizione, acquista il diritto di opzione tra la pensione e la liquidazione del saldo del conto individuale.

L'agente in possesso dei requisiti per ottenere le prestazioni di cui al presente articolo, deve farne domanda allo Ente, indicando la soluzione prescelta, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la documentazione prescritta.

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello in cui è maturato il diritto se la domanda sia stata presentata entro due anni; in caso diverso, decorre dal mese successivo a quello in cui la domanda è presentata.

E' in facoltà dell'agente di richiedere nella domanda di pensione una decorrenza posticipata rispetto a quella indicata nel comma precedente.

Art. 12.

Nel caso che a favore dell'agente, che abbia ottenuto la pensione vitalizia di vecchiaia, si accenda un nuovo conto presso il « Fondo », sia in virtù della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia che di instaurazione di nuovi rapporti, l'interessato potrà richiedere alla data di scioglimento di tutti i rapporti di agenzia, un supplemento di pensione o la liquidazione del saldo del nuovo conto.

L'importo del supplemento di pensione si ottiene dividendo il saldo del nuovo conto individuale, di cui al precedente comma, per il coefficiente desunto dalla tabella *A*, allegata al presente regolamento, relativo all'età dell'agente alla data di decorrenza del supplemento stesso.

Il supplemento di pensione decorre dal mese successivo a quello in cui l'agente ha sciolto tutti i rapporti di agenzia se la domanda è presentata entro due anni. In caso diverso, esso decorre dal mese successivo a quello in cui la domanda è presentata.

Nel caso che a favore dell'agente, che abbia ottenuto la liquidazione del saldo del proprio conto individuale, si accenda un nuovo conto presso il « Fondo », sia in virtù della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia che di instaurazione di nuovi rapporti, l'interessato potrà richiedere, dalla data di scioglimento di tutti i rapporti di agenzia, soltanto la liquidazione del nuovo conto.

Art. 13.

L'agente iscritto al « Fondo » da almeno cinque anni che, prima del compimento del 60° anno di età, abbia subito una invalidità permanente e totale per una qualsiasi causa, che abbia determinato lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza, ha la facoltà di optare fra:

a) una pensione annua vitalizia (pensione di invalidità) di importo pari al quoziente che si ottiene dividendo il saldo del conto individuale per il coefficiente relativo all'età dell'agente alla data di decorrenza della pensione, desunto dalla tabella *B*, allegata al presente regolamento, purchè tale importo sia almeno di L. 130.000; se esso risulta inferiore a L. 130.000, ma il saldo del conto individuale ammonta almeno a L. 1.100.000, sarà liquidata una pensione minima di L. 130.000.

b) la liquidazione del saldo del proprio conto individuale.

Se le condizioni previste dal comma precedente si verificano prima del compimento del quinto anno di iscrizione al « Fondo » l'agente potrà richiedere soltanto la liquidazione del saldo del conto individuale.

Ai fini di cui alla precedente lettera *a*), nel saldo del conto individuale saranno computati gli eventuali versamenti volontari previsti dall'art. 6, purchè pervenuti almeno due anni prima del verificarsi dell'invalidità.

L'agente in possesso dei requisiti per ottenere le prestazioni di cui al presente articolo deve farne domanda al-l'Ente per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la documentazione prescritta.

L'accertamento dello stato di invalidità permanente e totale è effettuato dagli organi sanitari dell'Ente; in caso di contestazione il giudizio definitivo è rimesso ad un collegio di tre medici, dei quali uno nominato dall'agente, uno dall'Ente e il terzo scelto dai primi due di comune accordo, o, in difetto, designato dal medico provinciale competente per la residenza dell'agente.

La pensione di invalidità decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Art. 14.

L'agente pensionato per invalidità, a cui favore venga acceso un nuovo conto presso il « Fondo », ha la facoltà di richiedere la ricostruzione del conto dalla data della sua prima iscrizione al « Fondo » con la deduzione delle somme pagategli a titolo di pensione.

In tal caso l'erogazione della pensione viene a cessare.

Qualora a favore dell'agente, che abbia ottenuto la prestazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 13, venga acceso un nuovo conto presso il « Fondo », l'agente stesso potrà richiedere la ricostruzione del conto dalla data della sua prima iscrizione al « Fondo », previa restituzione delle somme riscosse per detta prestazione; in caso diverso avrà diritto alle ulteriori prestazioni previste dal presente regolamento senza tener conto del periodo di iscrizione al « Fondo » anteriore alla data di pagamento della prima prestazione.

Art. 15.

Le pensioni ai superstiti sono concesse nei casi, nelle forme, nelle misure e con le modalità che seguono, in caso di morte:

a) dell'agente pensionato per vecchiaia o invalidità (pensione di riversibilità);

b) dell'agente non pensionato, dopo almeno cinque anni di iscrizione (pensione indiretta).

Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*), i superstiti hanno facoltà di optare fra la pensione di cui alla stessa lettera *b*) e la liquidazione del saldo del conto individuale.

Se la morte dell'iscritto avviene prima del compimento del quinto anno di iscrizione, i superstiti potranno richiedere soltanto la liquidazione del saldo del conto individuale.

I superstiti in possesso dei requisiti per ottenere le prestazioni di cui al presente articolo, devono farne domanda all'Ente per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la documentazione prescritta; qualora i superstiti siano più di uno, la domanda deve essere sottoscritta da quello più elevato in età o dal rappresentante legale.

La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto, se la domanda sia inoltrata entro due anni; in caso diverso, decorre dal mese successivo a quello in cui la domanda è presentata.

Art. 16.

Le pensioni ai superstiti sono di importo pari alle seguenti aliquote della pensione già liquidata all'agente nel caso della lettera *a*), o di quella che sarebbe liquidata all'agente, sussistendo le condizioni prescritte, nel caso della lettera *b*) dell'art. 15:

60% per un superstite;
75% per due superstiti;
90% per tre superstiti;
100% per quattro o più superstiti.

Nel caso in cui uno o più superstiti per i quali sia stata concessa la pensione muoia o perda il diritto ai sensi del successivo art. 17, la pensione sarà ricalcolata in base alle aliquote che precedono; a tal fine dovranno essere rimessi all'Ente, entro il mese di ottobre di ogni anno, i certificati di esistenza in vita di tutti i superstiti per i quali è stata concessa la pensione e quelli attestanti la sussistenza delle condizioni alle quali è subordinato il diritto ai sensi dell'art. 17.

Se l'importo della pensione ai superstiti risulta inferiore e lire 130.000 annue sarà liquidata una pensione minima di L. 130.000.

Art. 17.

Agli effetti del presente regolamento si intendono per superstiti il coniuge non separato legalmente per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi e i figli (o figlie nubili), legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti e adottivi, a condizione, se trattasi del marito o di figli (o figlie nubili) maggiorenni, che siano stati conviventi ed a carico dell'agente e che, alla data della morte di questi, risultino permanentemente e totalmente invalidi. Per l'accertamento dello stato di invalidità permanente e totale valgono le disposizioni dell'art. 13.

Non hanno tuttavia diritto alla pensione di riversibilità il coniuge, i figli nati dal suo matrimonio con l'agente, i figli legittimati, naturali riconosciuti e adottivi, qualora rispettivamente il matrimonio, la legittimazione, il riconoscimento e l'adozione abbiano avuto luogo dopo il pensionamento per vecchiaia dell'agente e dopo il compimento del 60° anno da parte dell'agente pensionato per invalidità.

Il diritto alla pensione per i superstiti cessa dal mese successivo a quello in cui

a) ha luogo il matrimonio della vedova e delle figlie nubili;

b) cessa lo stato di invalidità del vedovo o dei figli o figlie nubili maggiorenni;

c) i figli o figlie nubili minorenni compiono il 21° anno di età.

Art. 18.

Le pensioni sono erogate in tredici mensilità pagabili nella prima quindicina di ogni mese.

La tredicesima mensilità è pagata nella prima quindicina del mese di dicembre.

Le rate di pensione non riscosse entro i cinque anni dalla loro scadenza si prescrivono a favore del « Fondo ».

TITOLO IV

Disposizioni diverse

Art. 19.

Almeno ogni cinque anni dovrà essere compilato il bilancio tecnico, copia del quale dovrà essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In base ai risultati del bilancio tecnico, il Consiglio di amministrazione adotterà i provvedimenti idonei a garantire la stabilità tecnico-finanziaria del « Fondo ».

Art. 20.

Gli utili netti della gestione, dedotta la quota che sarà accreditata sui conti individuali degli iscritti e che non dovrà essere inferiore al 2% del relativo saldo alla fine dell'esercizio dell'anno precedente, costituiranno il fondo di garanzia delle pensioni.

A detto fondo di garanzia saranno altresì accreditati i saldi dei conti individuali degli iscritti che opteranno, o i cui superstiti opteranno, per la pensione.

Art. 21.

Qualora si sia verificata una variazione superiore al 20% nel costo della vita, desunta dal numero indice nazionale per il bilancio completo calcolato e pubblicato per ciascun anno dall'Istituto centrale di statistica, le pensioni saranno revisionate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del « Fondo », mediante applicazione di coefficienti da sottoporre per l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 22.

I ricorsi concernenti l'applicazione del presente regolamento saranno decisi dal Comitato consultivo dell'Ente.

I ricorsi dovranno essere presentati all'Ente, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e dovranno contenere:

a) le generalità dell'interessato cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo), nonchè, qualora l'interessato non sia l'iscritto, le generalità di questi;

b) gli estremi del provvedimento impugnato;

c) i motivi del ricorso;

d) la firma dell'interessato o del suo rappresentante legale.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 23.

Il presente regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto ministeriale sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nei primi cinque anni a partire da tale data il « Fondo » concederà pensioni minime, oltrechè nei casi previsti dagli articoli 11, 13 e 16 e purchè sussistano le altre condizioni ivi prescritte, nei casi e misure seguenti:

L. 117.000 per vecchiaia e L. 130.000 per invalidità e superstiti, se il saldo del conto individuale ammonta almeno a L. 1.100.000 ma non raggiunge L. 1.300.000, purchè il diritto maturi entro il quinto anno dalla data suddetta;

L. 104.000 per vecchiaia e L. 130.000 per invalidità e superstiti, se il saldo del conto individuale ammonta almeno a L. 950.000 ma non raggiunge L. 1.100.000, purchè il diritto maturi entro il quarto anno dalla data suddetta;

L. 91.000 se il saldo del conto individuale ammonta almeno a L. 800.000 ma non raggiunge L. 950.000, purchè il diritto maturi entro il terzo anno dalla data suddetta;

L. 78.000 se il saldo del conto individuale ammonta almeno a L. 650.000 ma non raggiunge L. 800.000, purchè il diritto maturi entro il secondo anno dalla data suddetta;

L. 65.000 se il saldo del conto individuale ammonta almeno a L. 500.000 ma non raggiunge L. 650.000, purchè il diritto maturi entro il primo anno dalla data suddetta.

Art. 24.

Gli agenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano risolto ogni rapporto di agenzia e non abbiano richiesto la liquidazione del proprio conto previdenziale, potranno chiedere l'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 7, purchè l'ammontare di detto conto previdenziale non sia inferiore a L. 250.000.

Art. 25.

Qualora con apposite disposizioni legislative si dovesse disciplinare l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore degli agenti e rappresentanti di commercio, il trattamento di previdenza previsto dal presente regolamento cesserà dalla data di entrata in vigore del trattamento obbligatorio.

Qualora il trattamento obbligatorio fosse inferiore a quello previsto dal presente regolamento, il Fondo di previdenza continuerà a corrispondere agli iscritti già pensionati le differenze in modo da assicurare un trattamento eguale a quello previsto dal presente regolamento.

Nelle eventualità di cui al primo comma, l'Ente, tenuto conto delle prestazioni e degli oneri relativi al sistema generale obbligatorio, studierà l'istituzione di un Fondo a carattere meramente integrativo.

TABELLA *A*

PENSIONE DI VECCHIAIA

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
60	12,4358	75	7,2262
61	12,0992	76	6,8796
62	11,7515	77	6,5273
63	11,3948	78	6,1705
64	11,0280	79	5,8117
65	10,6557	80	5,4552
66	10,2835	81	5,1195
67	9,9286	82	4,7976
68	9,5871	83	4,4932
69	9,2502	84	4,2046
70	8,9157	85	3,9312
71	8,5811	86	3,6683
72	8,2461	87	3,4079
73	7,9093	88	3,1451
74	7,5702	89	2,8770

TABELLA *B*

PENSIONE DI INVALIDITA'

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
20	9,5148	40	13,0394
21	10,0360	41	12,9575
22	10,5313	42	12,8649
23	10,9864	43	12,7607
24	11,4118	44	12,6481
25	11,7686	45	12,5279
26	12,0552	46	12,4031
27	12,3018	47	12,2728
28	12,5233	48	12,1392
29	12,7059	49	12,0000
30	12,8596	50	11,8547
31	12,9806	51	11,7008
32	13,0725	52	11,5479
33	13,1384	53	11,3924
34	13,1816	54	11,2342
35	13,2112	55	11,0800
36	13,2119	56	10,9254
37	13,1994	57	10,7725
38	13,1635	58	10,6218
39	13,1092	59	10,4718

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(5504)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano, dal 12 al 17 novembre 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente dcreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 settembre 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(5542)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1962.
Estensione della disciplina del lavoro portuale ad Oristano (Torregrande).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 146 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Considerata l'opportunità di estendere al porto di Oristano (Torregrande) la disciplina del lavoro portuale in base a quanto dispone il citato art. 146 per i porti di minor traffico:
Sentito il capo del compartimento marittimo di Cagliari;

Decreta:

Articolo unico.

Nel porto di Oristano (Torregrande) ha vigore la disciplina del lavoro portuale contenuta nel Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e nel regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Roma, addì 15 settembre 1962

Il Ministro: MACRELLI

(5512)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1962.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Art. 1

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lett. c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 24 settembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5599)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1962.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418,
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

Decreta:

Art 1

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lett. c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 2,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 24 settembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5600)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Aldo Weiss, Console onorario del Guatemala a Trieste.

(5485)

In data 11 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giampietro Ramosco Vittor, Vice console onorario di Guatemala a Torino.

(5484)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 16, l'Amministrazione comunale di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5605)

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 95, l'Amministrazione comunale di Grotte (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5606)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 51, l'Amministrazione comunale di Cianciana (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 30.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5607)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 50, l'Amministrazione comunale di Cammarata (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5608)

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 52, l'Amministrazione comunale di Casteltermini (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 22.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5609)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 53, l'Amministrazione comunale di Calamonaci (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5610)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 13, l'Amministrazione comunale di Montallegro (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5611)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 12847/5521, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Cognetti Rosa, nata ad Andria il 9 settembre 1910, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 110 riportata in catasto alla particella n. 140-*u* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 334.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 12858/5537 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Mangione Mario, nato a Corato il 23 febbraio 1927 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa complessivamente mq. 450 riportata in catasto alla particella n. 34/*l* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 401.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 12845/5523 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Chieppa Caterina, nata ad Andria il 19 settembre 1919 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 1.434 riportate in catasto alle particelle numeri 50 (parte), 63-*a b* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 301 e 302.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 12846/5522, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Procacci Fedele nato a Corato il 14 settembre 1890, della zona demaniale facente parte del tratturo «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa complessivamente mq. 399, riportata in catasto alle particelle numeri 44-*a f*, 44-1/9 del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 563.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 12838/5530, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Cialdella Angela nata a Corato il 4 settembre 1916, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 220 riportata in catasto alla particella n. 34-*a a h* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 441.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 12857/5538, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Maldera Margherita, nata a Corato il 12 febbraio 1928 e Maldera Vincenzo, nato a Ruvo di Puglia il 16 luglio 1915, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 1.180 riportata in catasto alla particella n. 44-*b* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 540.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 12853/5542, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scarpa Luigi, nato a Corato il 7 giugno 1900 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 100 riportata in catasto alla particella n. 92-*i* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 465.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 12861/5534 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Bucci Francesco, nato a Corato il 5 giugno 1916, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 203 riportata in catasto alla particella n. 44-*a u* del foglio di mappa n. 156, del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 576.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 12852/5543, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione ad Amorese Maria, nata a Corato il 18 maggio 1898, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 940 riportata in catasto alla particella n. 92-*a d* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 482.

(5574)

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 13110/5554, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Conversano Giuseppe, nato ad Andria il 14 marzo 1906 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa complessivamente mq. 98, riportata in catasto alla particella n. 140-*n* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 327.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 13116/5546, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mazzilli Teresa, nata a Corato il 28 maggio 1927 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canova-Ruvo» tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 126, riportata in catasto alla particella n. 44-*a r* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 573.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 13115/5547, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lobascio Antonio, nato a Corato il 13 settembre 1921 e Mazzilli Teresa nata a Corato il 28 maggio 1927, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 44, riportata in catasto alla particella n. 44-*a s* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 574.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 13111/5551, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Alicino Saverio, nato ad Andria il 18 dicembre 1902 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 206, riportata in catasto alla particella n. 140-*t* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 333.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 13113/5549, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrototaro Giuseppe, nato a Bisceglie il 21 marzo 1888 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 330, riportata in catasto alla particella n. 34-*z* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 412.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 13114/5548, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sgarra Giuseppe, nato ad Andria l'uno luglio 1903, Sgarra Gaetana, nata ad Andria l'otto ottobre 1904, Sgarra Antonietta, nata ad Andria il 23 maggio 1908 e Sgarra Marcella, nata a Roma, l'uno giugno 1912, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa complessivamente mq. 800, riportata in catasto alla particella n. 4 1/7 del foglio di mappa n. 144 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 383.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 13112/5550, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Calvano Vincenza, nata ad Andria l'1 dicembre 1926 delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco rurale in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 717, riportate in catasto alle particelle numeri 198 (parte) e 63-*a c* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 303 e 304.

(5559)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita in comune di Quistello (Mantova).

Con decreto 6 settembre 1962, n. 237, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, con il quale è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica di Revere, riportata nel catasto del comune di Quistello (Mantova) al foglio III, mappale 84, per una superficie di ettari 0.08.60.

(5582)

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Chisone, in provincia di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto successivo al registro n. 15, foglio n. 275, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Chisone ricadente nel territorio dei comuni di Sestriere, Pragelato, Fenestrelle, Roreto Chisone, Perosa Argentina, Perrero Massello, Praly, Villar Perosa e San Germano Chisone, tutti in provincia di Torino.

(5581)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1962, registro n. 55, foglio n. 121, il ricorso straordinario prodotto dal prof. Antonino Giacalone in data 30 dicembre 1960, avverso:

a) gli atti del concorso alla cattedra di chimica fisica indetto nel 1959 per l'Università di Catania e il decreto ministeriale 16 luglio 1960 che li ha approvati;

b) gli atti della Commissione giudicatrice incaricata — ai sensi dell'art. 2 della legge 28 aprile 1950, n. 278 — di pronunciarsi sulla idoneità del suddetto prof. Giacalone a coprire quale straordinario di ruolo la cattedra di chimica fisica nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania e il decreto ministeriale 16 aprile 1956, con il quale venivano approvati gli atti stessi e lo stesso professore veniva fatto cessare dalla posizione di incaricato delle funzioni di straordinario di chimica fisica presso la Facoltà predetta;

è stato *respinto*, in quanto diretto ad impugnare il provvedimento di cui al punto *a*); e *dichiarato inammissibile*, in quanto diretto ad impugnare il provvedimento di cui al punto *b*).

(5573)

Vacanza della cattedra di « Chimica farmaceutica e tossicologica » presso la Facoltà di farmacia della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di « Chimica farmaceutica e tossicologica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5613)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Francesco Piselli, nato ad Oristano (Cagliari) il 19 giugno 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 30 aprile 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 2 ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,65	620,60	620,64	620,615	620,61	620,68	620,67	620,65	620,70	620,65
$ Can.	576,16	576,10	576,25	576,60	572,75	576,37	576,50	576,30	576,35	576,25
Fr. Sv.	143,45	143,48	143,51	143,48	143,50	143,42	143,51	143,45	143,41	143,50
Kr. D	89,67	89,68	89,70	89,685	89,60	89,69	89,69	89,70	89,68	89,68
Kr. N.	86,80	86,80	86,83	86,805	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80
Kr. Sv.	120,50	120,50	120,50	120,505	120,45	120,50	120,52	120,50	120,49	120,50
Fol.	172,48	172,48	172,49	172,4975	172,40	172,46	172,50	172,50	172,46	172,50
Fr. B.	12,47	12,48	12,48	12,48	12,47	12,48	12,478	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,67	126,675	126,66	126,65	126,67	126,665	126,65	126,68	126,67
Lst.	1738,19	1738,40	1738,10	1738,35	1738,25	1738,27	1738,45	1738,25	1738,30	1738,40
Dm. occ.	155,11	155,12	155,15	155,14	155,09	155,13	155,13	155,10	155,13	155,14
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,05375	24,045	24,05	24,0535	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,67	21,67	21,72	21,685	21,60	21,68	21,67	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 2 ottobre 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,125
Redimibile 3,50 % 1934	95,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,642
1 Dollaro canadese	576,55
1 Franco svizzero	143,495
1 Corona danese	89,687
1 Corona norvegese	86,802
1 Corona svedese	120,512
1 Fiorino olandese	172,499
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,662
1 Lira sterlina	1738,40
1 Marco germanico	155,135
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,677

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 20 Finanze, foglio n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 15 luglio 1961, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961, indicato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il 30 ottobre 1962, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1962
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 267. — BAIOCCHI

(5616)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, nonchè di quella dei vincitori e dei dichiarati idonei nel concorso per esami a undici posti, aumentati a tredici, di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1961.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che in data 15 settembre 1962, nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale del Ministero, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 1° settembre 1962, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso per esami a undici posti, aumentati a tredici, di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

(5585)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a ventotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1961.

Ai sensi dell'art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a ventotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1961, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 11 del 1°-15 giugno 1962.

(5584)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nomina dei membri aggregati alla Commissione giudicatrice per le prove di lingue estere del concorso per la assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 28 giugno 1962, con il quale è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 19 settembre 1962, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Considerato che gli aspiranti al concorso in parola hanno chiesto di sostenere la prova scritta ed orale in alcune lingue estere, oltre la francese e l'inglese;

Viste le note n. 5295 e n. 6101 rispettivamente del 24 luglio 1962 e del 31 agosto 1962, con le quali il Ministero della pubblica istruzione ha designato i docenti di lingue estere, come membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei docenti di lingue estere da aggregare alla Commissione giudicatrice in parola;

Decreta:

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1962, citato nelle premesse, per le prove di lingue estere, i seguenti docenti:

Onelli prof. Onello, per la lingua francese;
Gallo prof. Pietro, per la lingua inglese;
Lolli prof. Natale, per la lingua spagnola;
Rossi prof. Mario, per la lingua tedesca;
Gargano prof. Antonio, per la lingua Hindi;
Benedikter prof. Martino, per la lingua cinese.

Ai suddetti docenti saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio dal Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1962

Il Ministro: PRETI

(5615)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1011 del 12 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1961, nonchè il proprio decreto n. 3184/6/II del 15 maggio 1962, con il quale è stato modificato il concorso suddetto;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte formulate dall'Ordine dei medici di Grosseto e dalle Amministrazioni dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Tamburro dott. Guido, vice prefetto.

Membri:

Politano dott. Angelo, ispettore generale medico;

Mascia prof. Gaetano, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Grosseto;

Bassi prof. Mariano, libero docente in patologia e clinica medica;

Trivisonno dott Vincenzo, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Francesco Privitera, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Grosseto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 25 settembre 1962

Il medico provinciale: POLITANO

(5587)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1011 del 12 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1961, nonchè il proprio decreto numero 3184/6/II del 14 maggio 1962, con il quale è sato modificato il concorso suddetto;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte formulate dall'Ordine dei medici di Grosseto e dalle Amministrazioni dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, e costituita come segue:

Presidente:

Tamburro dott. Guido, vice prefetto.

Membri:

Politano dott. Angelo, ispettore generale medico;

Mascia prof. Gaetano, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Quattrini prof. Paolino, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Dini Dina, ostetrica condotta.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Antonio Saccà, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 25 settembre 1962

Il medico provinciale POLITANO

(5588)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.